

Massimo Panebianco, *Codice Euro-globale. Epoche, spazi, soggetti. 'Jus Gentium', storia e documenti*, 2, Napoli 2018.

1.-Il volume è diviso in quattro parti. Nella prima, lo studioso prende le mosse dalla definizione di alcuni concetti odierni, come quello di diritto globale, per poi procedere a ritroso nel tempo, dal mondo romano, sino ad approdare alla storia recente. Attraverso una tale dinamica, dimostra come categorie frutto della dottrina recente, nelle loro linee sostanziali, trovassero già applicazione nel passato. I primi capitoli, dunque, sono esposti in modo sintetico e prodromico ai successivi, ove tale impianto si snoda attraverso un percorso logico, ricco di approfondimenti e spunti teorici, e che delinea l'idea per cui il mondo antico si caratterizzasse, oltre che per la dialettica tra Grecia e Roma, anche per i grandi imperi posti a Oriente. Imperi antichissimi, la cui forza sarebbe riemersa di fronte alla crisi dell'impero unico romano-cristiano.

Una tale visione di insieme si rende necessaria per superare quello che, secondo l'autore, la cui tesi appare condivisibile, è un limite dottrinario, ossia l'analisi eccessivamente settoriale del diritto internazionale antico. Per il giurista, occorre guardare al passato in un'ottica 'globale', di insieme; solo allora potrà emergere appieno la realizzazione della coesistenza di comunità integrate in sistemi più ampi, imperi, in connessione tra loro. Così, "il diritto globale nell'antichità coincide con una visione che va oltre quella solita Grecia-Roma e si proietta verso le altre culture parimenti importanti, dell'estremo Oriente".

In una visione che richiama il giusnaturalismo groziano, il diritto globale, dunque, non indica soltanto il diritto imposto dalle grandi potenze sovranazionali, ma esprime anche quei principi di diritto che accomunano culture e comunità, prodotto della storia.

Nella seconda parte (p. 99-171), alla luce dell'inquadramento storico precedente, sono trattati temi di carattere teorico, focalizzati attraverso un percorso storico e dogmatico. In essi l'a. descrive la dinamica geopolitica degli equilibri tra i vari sistemi medievali, Oriente, Occidente.

In Oriente l'impero cinese, in Occidente quello romano. Per entrambi, al loro interno, si può parlare di diritto internazionale, in relazione ai conflitti e ai rapporti commerciali tra le varie comunità che vi insistevano. In modo approfondito, anche nelle numerose note, lo studioso ricorda che, ad un certo punto della storia, dallo sfaldamento dell'impero romano occidentale, si impone sulla scena internazionale l'impero romano d'Oriente. Tale complesso fenomeno sposta l'asse dei rapporti internazionali verso il nascente Islam per cui l'avversa geografia non aveva consentito contatti precedenti. L'autore prosegue descrivendo come l'impero romano di Oriente non desse vita a un 'orientalismo' esclusivista, bensì si atteggiasse a sede autentica delle future nazioni europee. E sarebbe stata sempre la tale parte dell'impero romano, posta a sud, ad avere rapporti con l'Islam.

Altresì, in Occidente, dai conflitti interni e dalla iniziale mancanza di coesione, in modo graduale, i centri di potere si sarebbero dapprima moltiplicati e successivamente ridotti, sino a dare luogo a tre soggetti: Franchi, Germani, Ispanici.

Nel lungo periodo successivo, tra il 1099 e il 1600, Panebianco sottolinea come fossero state le crociate a segnare un ulteriore mutamento nei rapporti internazionali. Lo scontro tra cristianità e mondo arabo avrebbe fatto sì che il Mediterraneo diventasse bacino di conflitti, ma anche di scambi con l'Islam. Nel Medioevo, le tre entità sovrane imperiali, regni germani, Bisanzio e Islam si svilupparono in modo

distinto e conflittuale. Così la dialettica difesa-espansione si sarebbe rispecchiata nei vari centri di potere; da qui nascevano i feudi, quali punti di difesa, e le città, nel secondo caso, quali punti di espansione.

Il nostro autore, dopo aver argomentato nel dettaglio i vari aspetti, ora ricordati in questa sede in sintesi, passa a trattare il periodo storico successivo, concludendo che, quando il sistema internazionale da tripolare divenne bipolare, ossia islamico-ottomano, allora anche l'ordinamento internazionale sembrò meno complicato. Infatti, con la fine delle Crociate, nonché con la fine dell'impero bizantino, la dialettica internazionale si sposta di nuovo a Oriente, affermandosi stavolta sul territorio danubiano-balcanico, ove si incrociano cristiani ortodossi e islamici.

Successivamente, nella storia del diritto internazionale postmedievale si entra in un periodo anche complesso in cui vi è una sorta di sovranità imperiale concorrente con la nascente sovranità degli stati nazionali; si tratta degli imperi centrali, ottomano e moscovita.

Nel capitolo terzo, ad essere centro della indagine è l'Europa nell'epoca del diritto internazionale moderno e contemporaneo, le cui coordinate temporali si pongono tra il 1453 e il 1919. In apertura della nuova parte, lo studioso focalizza la propria attenzione sul 1453, anche anno di pubblicazione del primo atlante geopolitico della storia d'Europa. Tale coincidenza è valutata come "sintomatica". Ed è attraverso la descrizione dell'Atlante Piccolomini, *De Europa*, che l'autore prosegue la sua esposizione storico-sistematica, giungendo a notare come, nel periodo di riferimento, oltre alla documentazione ufficiale diplomatica, il diritto internazionale, al pari che nel passato mondo romano, fosse ancora composto da complessi di regole, attraverso cui l'asse dei trattati si spostava da Istanbul a Mosca; quindi, si potrebbe dire, da un cristianesimo romano si passava a uno russo zarista, oltre che a un'area rimasta arabo islamica. Proprio in tale contesto si inserisce la parte dedicata ad altre riflessioni sul Codice Piccolomini: un codice, sottolinea l'autore, di recente scoperta che, come altri, hanno consentito di rivedere sotto una nuova luce le epoche storiche e ciò che le caratterizzava. Infatti, esso rispecchia e ben dà conto della nazioni nascenti, che sarebbero state frutto della linea concordata tra Sacro Romano Impero, Federico III e Pio II; dimostra come in Europa non sia avvenuta una integrazione unica, ma vi siano tante integrazioni tra stati: "È tutta l'Europa che prende il posto degli imperi asiatici, arabi islamici, gli Stati comunicano tra loro con prassi e regole giuridiche"; ...e ancora: "La storia moderna d'Europa è storia di integrazione tra Stati. Occidentale Centrale e Orientale, con i popoli di confine e oltre mare".

Il codice atlante Piccolomini chiude la serie di codici medievali e inaugura l'altra, fino al XIX secolo, afferma lo studioso.

Nei capitoli successivi il nostro continua il suo viaggio ideale nella storia del diritto internazionale 'approdando' al 1689, anno del trattato di Nereinsk, del 1689, un accordo trilingue in latino, manciù e russo, avente ad oggetto patti tra la Russia e la Cina. Il trattato è concepito come portatore di una cultura internazionalistica, attraverso cui la Russia entra nella scena dei colloqui internazionali, aprendo una nuova epoca, il cui inquadramento teorico passa essenzialmente per due modelli. Il primo risale alla rifondazione del Sacro Romano Impero dal 1453 al 1648, anno del trattato di Pace di Westphalia. Il secondo modello risale alla tradizione dell'Europa orientale, e al suo sviluppo come ordinamento interimperiale, in particolare nei rapporti diplomatici tra impero russo e cinese, secondo il trattato internazionale di Nereinsk.

Rispetto a tali schemi generali, lo studioso opera una sorta di sintesi, ravvisando tra i due trattati un rapporto interno di complementarità e non alternanza, basato su alcune considerazioni: ambedue si ascrivono alla categoria dei trattati volti a perseguire una presunta pace universale, eterna, generale e completa. E perciò essi segnano i *fines Europae* e delimitano le aree di influenza delle varie potenze, attraverso, "accordi delimitativi dei confini certi e zone di libera circolazione di gruppi migranti e di liberi commerci". Conseguenza è che la Russia, detta la terza Roma, si colloca lungo l'intera frontiera orientale, come erede dell'impero bizantino di Costantinopoli.

L'importanza del trattato di Neirensk è poi collegata al suo retroterra culturale, su cui lo studioso si sofferma, ossia il giusnaturalismo. In ciò, a mio avviso, è racchiuso il cuore, la sostanza del volume, ossia la dialettica tra il giusnaturalismo e il giuspositivismo odierno. Dal primo nasce il diritto internazionale, secondo l'impostazione propugnata dallo stesso studioso nelle sue precedenti pubblicazioni, al secondo, il giuspositivismo, sono raccordabili le visioni odierne di diritto internazionale e le sue modalità applicative.

Così si apre la terza parte del volume, dedicata al diritto internazionale dei giorni nostri.

Accanto agli stati nazionali e agli imperi, nasce l'espansione della società europea verso il continente americano. Il nuovo diritto si articola su tre livelli: diritti dell'uomo, *ius naturae*, diritti dei popoli, i diritti interni a ciascuno Stato e comuni a tutti, danno vita a un nuovo *ius naturae* "(p. 90) La dottrina internazionalistica ha da tempo superato il rischio di apparire come vittima ed orfana della teoria tradizionale, legata al modello egualitario dell'Europa di Westphalia, la cui storia andava riscritta secondo criteri di revisione dei risultati progressi, nonché, di innovazione verso il cambiamento secondo una linea non statica, ma dinamica" (p. 94).

Nel capitolo IV si tratta del 'grande spazio universale', e dei principi regolatori alla sua base. I rapporti internazionali - ricorda l'autore - investono vari livelli, organizzazioni tra varie nazioni, mondiali, universali e continentali, termini storicamente diversi, di cui l'autore spiega in modo chiaro la diversa origine, ma dei quali sottolinea anche la vicinanza semantica nel voler indicare le regole, le norme di varia origine che disciplinano i rapporti tra i soggetti sovrani che, come scatole cinesi, sono scomponibili a loro volta, in soggetti giuridici minori, regioni.

Ognuno di questi reca in sé principi e regole comuni agli altri. Un nodo di tali meccanismi, sottolinea l'a., sta nel trovare gli equilibri dinamici e mutevoli delle varie forze.

All'interno di una visione positivista e verticistica, ci si deve chiedere se vi siano soggetti nazionali o complessi che abbiano la potestà di emanare norme valide per tutti. A partire dal 1976 i raggruppamenti di Stati fanno nascere quel fenomeno noto come globalizzazione, che mira alla difesa dell'umanità in caso della commissione di grossi crimini. La globalizzazione consente di produrre e riprodurre ambiti o spazi organizzati a livello internazionale, argomenta l'autore, che nei capitoli successivi compie un'attenta disamina degli strumenti giuridici, *rectius* geopolitici, attraverso cui il diritto internazionale, il *World Order*, si manifesta nelle sue dinamiche. L'argomentazione, da storica, diviene tecnica.

Dalla trattazione specialistica dell'attuale diritto internazionale nelle sue varie declinazioni, lo studioso evidenzia i limiti di un eccessivo positivismo, che rischia di avvinghiarsi su se stesso, senza poter fornire soluzione alle numerose e complesse problematiche economiche, giuridiche e da ultimo umanitarie (v., in proposito, p.

119, “macroscopica risulta essere la differenza fra una storia globale del diritto internazionale fondata sulla cronologia dei suoi soggetti statuali numerosi e molteplici, rispetto ad un codice globale, inteso come sommatoria di un numero più ridotto di ordinamenti regionali e sub-regionali. Solo così una storia regionale si riduce ad un codice qualificato”).

2.-Segnatamente, nella seconda parte del volume si tratta dei nuovi assetti di diritto internazionale, attraverso sempre il richiamo al concetto di codice, che assume, però, accezioni diverse rispetto alle sezioni precedenti. Così nel capitolo IV, (4.2) l'autore specifica quale sia rispettivamente il senso della categoria, e del relativo termine, ‘codice diplomatico delle grandi epoche’ e ‘codice regolatore dei grandi spazi internazionali’. Il primo identifica una serie consolidata di trattati, ovvero di raccolte in ordine cronologico. Il secondo identifica raccolte di ordinamenti circoscritti a spazi giustapposti o sovrapposti tra loro. Nella ricostruzione del giurista, essi così concepiti, attraverso precise coordinate spazio-temporali, offrono una lettura e una scomposizione ragionata degli assetti globali. In tale ottica, i soggetti di diritto internazionale sono coloro che occupano uno spazio in modo sovrano. Emerge, così, una concezione che parte dal territorio e prevede un ‘identità, letta in chiave giusnaturalistica. Infatti, stando a simili premesse, se la soggettività internazionale è legata a parametri quali spazio, tempo e sovranità propria, e tutti i soggetti sono parte del Codice euro-globale, allora anche il rapporto tra i vari Stati non segue più le antiche logiche civile-incivile, ma si innesta tra soggetti di pari dignità.

Quella prospettata, non di meno, non risulta una visione giusnaturalistica in senso meramente fattuale, ma è eticamente orientata verso una dialettica spontanea tra Stati. È l'ordinamento, ossia l'organizzazione delle comunità, a elevare il territorio ove esse insistono a soggetto di diritto globale, ovvero parte del Codice globale.

Pertanto, così si spiega anche il venir meno della prospettiva di un'egemonia a priori tra Stati; essa, nella visione dello studioso, non è concepita come la fisiologia dei rapporti internazionali, ma quale deviazione da correggere all'interno del concetto di “sovranoismo condiviso”.

E' questa, mi sembra, una delle significative intuizioni presenti nel volume, le quali, successivamente alla loro trattazione in chiave storica, sono sviluppate all'interno delle dinamiche attuali.

In particolare, nel capitolo V sono rilette le relazioni del concetto di sovranoismo e di colonialismo economico. Anche in questo caso, l'adattamento groziano ai giorni nostri trova un riscontro rigoroso e tecnico nel prosieguo della trattazione.

Dall'assunto della pari valenza tra soggetti a livello internazionale, per il nostro, ne è storicamente conseguita la possibilità di interazione spontanea e pacifica tra Stati, in forma di cooperazione non conflittuale, dando vita a quella che gli operatori del diritto definiscono ‘stato globale’. Ed è su queste nuove basi, continua lo studioso, che l'Africa non va considerata più mera terra di conquista da ‘civilizzare’, ma entra a far parte del Codice globale a pieno titolo di soggetto giuridico.

Nel capitolo VII, il giurista contribuisce in modo decisivo a delineare nuovi concetti e nuovi termini, dai contorni ancora fluidi, attraverso un approccio storico oltre che dogmatico. Dal primo punto di vista, egli definisce la storia globale come segnata da un ordinamento plurimo, pluralistico e plurisoggettivo. Ogni Stato ha in sé la propria identità a cui non deve rinunciare, una visione globale non deve prevedere una *deminutio* del concetto di identità, ma una collaborazione reciproca tra parti attrici.

Nel capitolo successivo, l'ottica del diritto di natura, quale nucleo intrinseco di valori, è focalizzata sugli individui. Lo studioso, traspone la visione del nuovo sovranoismo

tra Stati, a quella tra individui, arrivando alla teoria per cui è dalle diversità che deve emergere l'unità. Ciò che deve accomunare i soggetti, anche in questo caso, consiste in quel nucleo di valori intrinseci in ognuno di noi, ma che solo in tempi moderni sono stati codificati dalle nuove democrazie. Si tratta dei cosiddetti *Human Rights*, inalienabili, in quanto precipitato di quel diritto naturale che caratterizza qualsiasi tipo e qualsiasi accezione di Codice e di relazione.

In tale nuova visione il nuovo ordine mondiale si denomina *Global Law*; anche attraverso di esso il concetto di sovranismo stesso è oggetto di ulteriore rilettura, ossia come un compromesso tra l'esigenza di tutelare i singoli e le politiche economiche globali.

Lo studioso, pone, così, in risalto una nuova dinamica, per cui la sovranità diviene condivisa. Di conseguenza risulta maggiormente democratica, mutando anche il rapporto che caratterizza gli stati internazionali.

Dall'ottica di federazione, si passa a quella di globalizzazione, vista sempre come la risultante di relazione tra soggetti che mantengono inalterata la loro sovranità. Allo stesso tempo, l'a. evidenzia come, all'interno delle dinamiche della globalizzazione e degli scambi commerciali, sia gioco forza che si creino rapporti di egemonia, apportando, in tal modo, un ulteriore elemento di riflessione, ossia come a una dialettica democratica interna agli Stati, non corrisponda necessariamente un'altra dialettica democratica nei rapporti della globalizzazione. E così il medesimo perviene a stabilire che sovranismo e imperi formano concetti e istituti perennemente presenti nella storia, soltanto che ora il nuovo impero è la globalizzazione.

Dopo Westphalia, ci troviamo in una fase ove i vari Stati spesso si confondono con altre entità che seguono una pluralità di modelli su cui lo studioso si sofferma nelle pagine seguenti, in particolare nel modello degli USA che influenza l'assetto globale. Gli Stati Uniti d'America formano un soggetto collettivo le cui decisioni sono il frutto di coordinazione di varie realtà.

In tale nuova codificazione il concetto di ordine vuol dire anche risoluzione di potenziali, nonché effettive, conflittualità dovuta all'incontro delle diverse volontà che si relazionano tra loro. In tal senso codice è sinonimo di ordinamento.

All'interno di tale ampio quadro, l'a. distingue, pertanto, le dinamiche di integrazione e relazione tra Stati di tipo pubblicistico, rispetto a quelle che pur interstatali riguardano i singoli, in termini, così, di diritto privato. L'esposizione entra nel dettaglio dei trattati e delle regolamentazioni dei rapporti di diritto internazionale privato, per cui si rinvia alla lettura del Codice euro-globale.

Quella che compie l'a., non si atteggia e mera ricognizione delle fonti tecniche ma si risolve in una progressione attraverso cui evidenzia come proprio i fattori di interazione tra le varie sovranità, in modo progressivo, abbiano delineato nel tempo, il nuovo Codice.

Il capitolo IX è dedicato al mercato mondiale, alla 'geo-economia'. Anche in questo caso, alla trattazione delle specifiche discipline, è conferita una rilettura ragionata e storicamente orientata, attraverso cui lo studioso lascia emergere che il diritto commerciale, mercantile, sia frutto di una modernizzazione del diritto romano, di quel *ius* che caratterizzava il Mediterraneo. Esso, in modo graduale, si è espanso ad altri soggetti e ad altre epoche, sino a divenire diritto comune dell'umanità.

Per quanto concerne il diritto romano, tuttavia, l'atteggiarsi del diritto seppur variabile, trovava proprio nel *ius Romanorum* un fattore di unificazione. Rispetto ad esso gli altri ordinamenti si atteggiavano a fonti subordinate che confluivano nell'ottica dei *prudentes* prima, e imperiale poi.

Particolare attenzione è riservata al diritto commerciale, in quanto, nell'ottica del Codice euro-globale, i singoli Stati giocano un ruolo fondamentale; ognuno con le caratteristiche nel settore che li contraddistingue, addivenendo a delicati equilibri in base al potenziale di scambio. Un contesto dove concepire il diritto globale, come un diritto che si unifica spontaneamente su logiche del mercato, prima che normative *ex ante*.

Nella suo approccio storico, lo studioso pone in evidenza come i principi alla base del diritto civile, e segnatamente il diritto commerciale, affondi le radici nel *ius commune romanum*, nei criteri generali, ma anche nell'elaborazione delle norme di diritto sostanziale.

Nel penultimo capitolo, X, il nostro giurista ribadisce la sua teoria generale, per cui il comune processo di integrazione, fondato nell'art. 117 della Costituzione, sia dunque espressione della sovranità e non di rinuncia o limitazione della stessa. In sostanza è ancora, come in passato, lo Stato sovrano il fulcro attorno al quale ruota il processo di globalizzazione. Termine, questo di globalizzazione artificiale, tutto odierno, a cui corrisponde un processo storico complesso e graduale che ha dato luogo, in una sorta di ultimo stadio in termini temporali, al mercato globale.

Così, affondano le proprie radici nel passato, anche i singoli elementi che compongono il diritto globale presentano di nuovo le denominazioni varie, ma nella sostanza risultano l'adattamento di categorie antiche elaborate dai *prudentes* prima e dalle scuole di pensiero tarde, poi. A riprova l'a. esemplifica, paragonandoli con gli omologhi passati, concetti ed espressioni, come libertà di stabilimento, navigazione e commercio, che si tramutano in libertà di inclusione, circolazione e circolazione sociale.

Di grande attualità sono i paragrafi, all'interno della trattazione dedicata allo Stato integrazionista, riguardanti la necessità di una ricodificazione del diritto internazionale dell'economia post crisi 2008. Anche in questo caso lo studioso ravvisa la necessità di tornare a modelli di ampio respiro, ma rinnovato che conferisca un ordine al nuovo macro-spazio economico globale. I soggetti interagiscono in modo volontario e spontaneo, le cui relazioni vanno riqualficate in base ai possibili modelli, ancor oggi validi, e che seguono tre linee di tendenza principale individuate dallo stesso: a) stati neo-liberisti, b) Stati delle economie emergenti, c) Stati facenti parte della cd. Struttura globale del G20.

Nel capitolo XII si tratta de "Il nuovo Stato europeo nei sistemi giuridici comparati", ove si evidenzia che un lavoro di integrazione commerciale richiede anche un'integrazione normativa che avvalori i liberi scambi. È un nuovo soggetto, per il giurista, lo Stato europeo contemporaneo che deve coordinare gli ordinamenti internazionali.

Occorre comparare i vari sistemi giuridici e conferire un ordine esterno che consenta il rafforzamento di relazioni alla base del processo di integrazione. Il monito del giurista è che si deve tener presente che, al mercato unico, non corrisponde una normativa unica monolitica. Si tratta di un processo ancora *in itinere*, caratterizzato dai principi del riconoscimento reciproco tra ordinamenti, secondo i criteri della prevenzione e del superamento del conflitto di leggi. Allo stesso tempo, sottolinea, occorre creare un sistema comune provvisto di adeguati mezzi di controllo sulle singole parti e che rispetti i criteri territoriali, personali, funzionali di procedimento.

3.-L'esposizione mostra tutta quella fluidità e quella apparente semplicità che appartiene solo a chi, come il Maestro, padroneggia così bene le proprie conoscenze, da saperle restituire senza sovrastrutture retoriche. Ma ciò non deve indurre in

inganno il lettore, poiché gli argomenti trattati sono il punto di sintesi, non certo di chiusura, di anni di studio e di riflessione sui complessi rapporti tra soggetti sovrani. Con il rigore scientifico costante che lo contraddistingue, e una bibliografia amplissima che correda ogni capitolo, lo studioso propone una nuova chiave di lettura dell'odierno diritto globale, mondiale, continentale.

Tra i primi (si veda dello stesso, *Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale*, Napoli 1974) a dimostrare in modo compiuto come il giusnaturalismo di Grozio, nel *De iure belli ac pacis*, avesse fondato il diritto internazionale, attraverso il richiamo a valori comuni insiti in ogni soggetto, l'a. rivede la sua impostazione giovanile e la adatta ai nuovi assetti. Egli individua i limiti e la stagnazione di alcune dinamiche concertative tra Stati sovrani, e il mancato raggiungimento degli obiettivi propri del diritto internazionale (pace, garanzia dei diritti umani...), proprio nella mancanza di richiamo a modelli teorici ampi, a principi generali, a in un eccessivo meccanicismo nella normazione, focalizzato su rapporti di forza più che giuridici.

Rispetto a ciò, l'autore ravvisa la soluzione all'eccessivo meccanicismo proprio nel ritorno a categorie generali, a principi che regolano il mondo e che si ispirano a valori eterni. Così come il diritto internazionale, segnatamente il trattato di Nereinsk, si ispirava al giusnaturalismo groziano, l'a. trova la necessità di un nuovo codice storico globale per l'Europa che rifletta le istanze codificate nelle costituzioni dei singoli appartenenti a questo soggetto comunitario sovrano.

Dunque, si può parlare di un sovranismo storicamente orientato, quale somma di una molteplicità di istanze a carattere democratico, ossia, come la definisce la., come una sovranità condivisa. E proprio questa sovranità condivisa, sulle basi di un nuovo giusnaturalismo, quale un auspicato Codice euro-globale, è la proposta dello studioso, un punto di partenza per nuovi sviluppi del diritto internazionale. La soluzione nell'ottica dell'autore va cercata nella storia e coincide con il nuovo modello di nuovo Stato sovranista che è a sovranità condivisa, governato dal Codice globale *totius orbis* o viceversa da un codice nazionale.

Sotto un profilo sostanziale, la complessità, e la profonda conoscenza storica e giuridica alla base del volume, rendono difficoltoso esprimere giudizi che non sia di apprezzamento; sicuramente il Codice euro-globale rappresenta un punto di inizio per nuove prospettive da applicare nella pratica, non si tratta dunque di una ricerca fine a se stessa. L'idea di una sovranità condivisa, infatti, oltre che frutto di speculazione teorica, risulta uno strumento tecnico-giuridico da impiegare nel tortuoso processo di integrazione globale. A mio avviso, si deve prestare attenzione, in tal senso, per chi non sia addentro la materia come il nostro, a eccessive semplificazioni, che potrebbero indurre i non 'addetti', a fraintendimenti ideologici. Quindi, per il periodo antico, più che di stato sovrano, si potrebbe parlare di antichi modelli costituzionali tra loro diversi, ma che nella dialettica delle prassi e dei *foedera* trovavano un punto di equilibrio.

Mi sembra particolarmente significativo l'assunto dello studioso, per cui i grandi sistemi si compongono e si integrano, nel momento in cui si confrontano in modo pacifico attraverso una dialettica democratica.

Molto difficile, se non impossibile, è sintetizzare l'esperienza giuridica romana in modo sintetico, come modello iniziale della ricerca. Nel mondo romano erano gli editti, le leggi, ma anche le sedi giudiziarie i punti di integrazione ove le varie istanze si raccordavano sempre entro l'ottica romana. Ancor oggi, i modelli costituzionali delle varie epoche della storia giuridica romana sono oggetto di discussioni in

letteratura. Tra i tanti fattori di diversità, un dato ha accompagnato l'evoluzione dell'esperienza giuridica romana nei secoli, in linea con la visione dell'autore, ossia la dialettica tra i soggetti. È la concezione di 'soggetto' o l'atteggiarsi dello stesso che muta nel tempo. Soggetto può essere l'individuo, la comunità, o una parte di essa, o una potentato. In tal modo ci si immette nell'ottica di un modello organizzativo, di un ordinamento che vale tra i consociati al suo interno o, come afferma l'autore, '*totius orbis*'.

Per quanto concerne l'adattamento della visione giusnaturalistica, essa, nell'ottica dello studioso, si integra e non si giustappone a una visione storica, nel senso più alto del termine, non certo storicistica. L'idea di diritti inalienabili, come portato di un diritto naturale, non vuole essere la chiave di lettura dell'antico, (non mi sembra l'intento dell'autore voler riproporre una nuova forma di 'pandettistica'), ma mi sembra voglia ergersi ad argine agli eccessi possibili di un giuspositivismo odierno.

In un certo qual modo, il codice euro globale rappresenta l'evoluzione di una intuizione di Grozio, nei suoi *Prolegomena*, in riferimento a una classificazione in *genera* all'interno delle obbligazioni derivanti dal *ius gentium*, '*ius quod ab omnium aut multarum vim obligandi accepit*', come il medesimo studioso suggerisce. È il consenso l'elemento principale su cui devono fondarsi i rapporti internazionali.

Lucia di Cintio